



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza prot. n. 14969 del 26/08/2020 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra **SCREPIS** Maria ;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'Attestazione n. 71798 rilasciata in data 27/02/2020 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessata "*il diritto all'insegnamento nell'ambito Scienze dell'educazione*";

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato N. 07053/2020 pubblicata in data 16 novembre 2020, in merito ai percorsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania, che dispone da parte di questo Ministero la comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, prescindendo dai riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE all'interno dell'attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

VISTA la giurisprudenza ormai consolidata dalle successive numerose sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che statuiscono il medesimo confronto;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessato, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l'effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano;

RITENUTO, altresì, che la produzione di una ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

CONSIDERATO, inoltre, quanto all'effettivo **valore qualitativo** della formazione dedotta, che i certificati dell'università rumena, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all'approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente "Didattica della specialità" e riporta una bibliografia contenente testi validi per l'insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

VERIFICATA, pertanto, l'insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

CONSIDERATO che - nonostante l'articolo 22 del D.Lgs. n. 206/07 preveda in merito alle misure compensative che "Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni" - il TAR si è pronunciato più volte in merito alle misure compensative stabilite da questo Ministero per i percorsi professionalizzanti degli italiani in Romania, definendo il tirocinio di due anni stabilito dall'Amministrazione "non rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità";

CONSIDERATO che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

CONSIDERATO che il tirocinio di adattamento consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, nell'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente.

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea Magistrale in "Scienze pedagogiche", conseguita

presso l'Università Telematica "Pegaso" (NA) (Italia), in data 31/01/2018;

b) titolo professionalizzante: *Program de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II* anni 2018-2019 e 2019/2020 - rilasciati rispettivamente con n. 797 del 12/09/2019 e con n. 886 del 13/02/2020 presso l'Università "DIMITRIE CANTEMIR" di Tirgu Mures (Romania),

posseduto dalla cittadina italiana **SCREPIS** Maria, nata il 23/11/1974 a ENNA (EN) (ITALIA) è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso:

A 18 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessata.

La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo e sarà operata con univoca richiesta scritta da inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di appartenenza.

Le prove delle misure compensative saranno sostenute nella provincia di Enna sede di preferenza indicata dall'interessata nella suddetta richiesta.

2. - La prova attitudinale è così articolata:

Distintamente per ciascuna materia, in coerenza con il Decreto Ministeriale concernente le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno (D.M. n. 201 del 20 aprile 2020) ovvero Allegato A Programmi concorsuali: A.1 Parte generale e A.2.2 Classi di concorso - Classe A-18 Filosofia e scienze umane.

Il candidato dovrà dimostrare adeguate conoscenze e competenze relativamente ai nuclei tematici disciplinari indicati nella Classe A-18 Filosofia e scienze umane tramite le seguenti prove:

FILOSOFIA

- una prova scritta, sviluppando un tema scelto dalla commissione esaminatrice;

- una prova orale, volta ad accertare la conoscenza della didattica della materia attraverso la preparazione di una lezione-tipo su una delle tematiche del programma e l'inserimento della lezione all'interno di una coerente programmazione didattica.

SCIENZE UMANE

- una prova orale, volta ad accertare la conoscenza della didattica in uno dei seguenti ambiti disciplinari Antropologia, Psicologia, Sociologia a scelta della commissione esaminatrice, attraverso la preparazione di una lezione-tipo su una delle tematiche del programma e l'inserimento della lezione all'interno di una coerente programmazione didattica.

La Commissione di valutazione sarà formata da un Presidente (Dirigente scolastico) e da due docenti della classe di concorso interessata, in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione al colloquio.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata, purché comprovata da

valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D. lgs. N. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta dell'interessata, non prima di sei mesi.

3. - Il tirocinio di adattamento della durata di un anno scolastico, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico, per non meno di 300 ore, si svolgerà presso un liceo delle Scienze Umane con distribuzione delle ore nelle classi 3, 4 e 5.

Consisterà in esercitazioni d'insegnamento della classe di concorso richiesta, sotto la guida di un docente supervisore/tutor con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessata, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.

In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 23 del D. lgs. n. 206/2007 come modificato dal D. lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta.

4. Il giudizio finale motivato della prova attitudinale o del tirocinio, di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, per la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio V - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

5. Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione delle misure compensative nei confronti dell'interessata cui verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

6. Il presente decreto è suscettibile di ricorso all'Autorità giudiziaria competente ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

II DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabrizio MANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972